



S E N T E N Z A N . 3 2 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73791

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio D'Ago (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento regionale legale dell'INPS stesso;

N E L Q U A L E È S T A T O C H I A M A T O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 novembre 2022, *ex* dipendente amministrativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in sigla: MIM),

ha evidenziato di esser stato collocato in quiescenza dal 1° settembre 2019 con liquidazione della pensione secondo il sistema “misto 2012”. Tuttavia, per le annualità dal 2012 al 2019, egli ha lamentato l'esistenza di significative differenze tra il montante contributivo desumibile dalle varie certificazioni fiscali e, invece, dall'estratto conto contributivo INPS.

Perciò, soggiungendo di aver vanamente presentato un'istanza di ricostruzione della pensione il 2 marzo 2022, il (omissis) ha domandato tale ricostruzione, con il conseguente pagamento dei maggiori ratei a lui spettanti.

2. Con comparsa depositata il 5 maggio 2023 si è costituito l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed invocando, quindi, la chiamata in causa del MIM. Inoltre, nel merito, l'INPS ha sottolineato come, nel regime contributivo applicabile all'odierno ricorrente, rilevino i contributi versati e non già le retribuzioni percepite.

3. Con ordinanza emessa all'udienza dell'8 maggio 2023 è stata disposta la chiamata in causa del MIM: il quale, pur validamente evocato nell'odierno giudizio il 18 di quello stesso mese, non si è costituito.

Tuttavia, con memoria prodotta il 17 novembre di quello stesso anno, l'INPS ha evidenziato che *medio tempore* aveva riliquidato la pensione, erogandogli altresì nel luglio 2023 i conseguenti arretrati.

Quindi, dopo un rinvio disposto all'udienza del 20 novembre 2023 affinché il (omissis) prendesse posizione a tal proposito, con memoria prodotta il 29 aprile 2024 egli ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Infine all'udienza del 13 maggio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo poi trattenuta in decisione, con successiva lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Le parti costituite hanno concordemente riconosciuto come sia ormai cessata la materia del contendere, in virtù di quanto pagato dall'INPS. Perciò nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. Peraltro, a dispetto di quanto eccepito nella comparsa costitutiva dall'INPS, nella nuova relazione amministrativa, acclusa da quest'ultimo alla memoria prodotta il 17 novembre 2023, si desume come la pensione del (omissis) sia stata riliquidata senza alcuna previa o, men che meno, ulteriore condotta del MIM: dovendosi perciò ascrivere esclusivamente all'INPS stesso la soccombenza virtuale.

Quindi, avuto riguardo al *quantum* lordo di circa 2.570 euro pagato al (omissis) e dunque rientrante nella fascia immediatamente superiore a quella minima, le spese di lite a carico dell'INPS vanno liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Maurizio D'Ago, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73791, proposto da (OMISSIS) contro l'INPS, nel quale è stato chiamato il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a pagare a (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Maurizio D'Ago.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 13.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli